
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ NELL'AFFIDAMENTO E NELL'ESECUZIONE DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Articolo 1 (Ambito di applicazione e finalità)

1. Questo Protocollo deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato da ciascun operatore economico che partecipi ad una qualsiasi procedura indetta dalla Comunità Territoriale della Val di Fiemme per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore a quello previsto per gli affidamenti diretti dalla normativa provinciale.
2. La mancata presentazione di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'operatore economico concorrente comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190, fatta salva l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio¹.
3. Questo Protocollo si applica a tutte le procedure di gara indette dalla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, nonché all'esecuzione dei relativi contratti e costituisce parte integrante degli atti di gara cui è allegato e del contratto che ne consegue.
4. Questo Protocollo stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Comunità Territoriale della Val di Fiemme e degli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
5. Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti della Comunità Territoriale della Val di Fiemme impiegati ad ogni livello nell'espletamento della singola procedura di gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente Protocollo, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Protocollo.

Articolo 2 (Impegni per l'Amministrazione aggiudicatrice)

1. La Comunità Territoriale della Val di Fiemme si impegna ad ottemperare a quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, in merito all'informazione ai candidati e agli offerenti.

Articolo 3 (Impegni per l'operatore economico)

1. L'operatore economico con la sottoscrizione del presente Protocollo e la sua allegazione alla documentazione richiesta nei singoli atti di gara:

1. _____

- a) si impegna a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei lavori/servizi/fornitura;

¹ Determinazione ANAC n. 1 di data 8 gennaio 2015

Chiarisce la Corte di Giustizia Europea con sentenza della X Sezione dd. 22.10.2015 n. C-425/14 che è conforme ai principi comunitari l'obbligo di dichiarare, a pena di esclusione, l'accettazione del protocollo di legalità (o del patto di integrità) previsto dal bando sulla base dell'art. 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda dichiarazioni secondo le quali il concorrente non si trovi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti, non si sia accordato con loro, e che non subappalterà lavorazioni altre imprese partecipanti alla procedura, l'assenza di tali dichiarazioni non può comportare l'esclusione automatica del concorrente.

- b) dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri partecipanti alla medesima procedura di affidamento, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
- c) fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;
- d) fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, si impegna, in caso di aggiudicazione, a segnalare tempestivamente alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto cui si riferisce il presente patto di legalità nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente;
- e) si impegna, in caso di aggiudicazione, ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente si impegna agli obblighi indicati alla precedente lettera c);
- f) si impegna a comunicare alla Comunità Territoriale della Val di Fiemme ogni eventuale variazione negli organi societari, ivi comprese quelle degli eventuali subappaltatori, ai fini dell'applicazione della clausola risolutiva espressa di cui al punto 2 dell'articolo 5.

Articolo 4 (Sanzioni)

1. L'operatore economico prende atto e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con questo Protocollo, comunque accertato dalla Comunità Territoriale della Val di Fiemme, saranno applicate, previa contestazione scritta, le seguenti sanzioni:
 - a) esclusione dalla procedura di gara ed escussione della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione;
 - b) annullamento dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione ma precedente alla stipula del contratto;
 - c) fatta salva la valutazione del pubblico interesse da parte dell'Amministrazione, risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del contratto;
 - d) in caso di applicazione della sanzione di cui alla lettera c), escussione della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - e) in caso di applicazione della sanzione di cui alla lettera c), responsabilità per danno arrecato all'amministrazione aggiudicatrice nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
 - f) in applicazione del disposto dell'art. 95 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 36/2023, segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.

Art. 5 (Clausola risolutiva espressa)

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo l'operatore economico, con riferimento specifico alla singola gara e al contratto che ne consegue, si impegna a dare comunicazione tempestiva al Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, all'Autorità giudiziaria ed alla Amministrazione appaltante di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. L'operatore economico prende atto che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della

esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del C.P..

2. L'Amministrazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti previsti dai seguenti articoli: 317 (*concussione*), 318 (*corruzione per l'esercizio della funzione*), 319 (*corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio anche aggravato ex art. 319-bis*), 319ter (*corruzione in atti giudiziari*), 319-quater (*induzione indebita a dare o promettere utilità*), 320 (*corruzione di persona incaricata di pubblico servizio*), 322 (*istigazione alla corruzione*), 322-bis (*peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*), 346-bis (*traffico di influenze illecite*), 353 (*turbata libertà degli incanti*) e 353-bis (*turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*) del codice penale, connessi con il contratto o con la relativa procedura di gara.

3. È fatta salva in ogni caso la valutazione del pubblico interesse riservata all'amministrazione aggiudicatrice.

4. Nei casi di cui ai punti 1. e 2. l'esercizio della potestà risolutoria da parte dell'Amministrazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, il Commissariato per la Provincia di Trento, avuta comunicazione da parte dell'Amministrazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 C.C., o della diversa determinazione a fronte della motivata valutazione circa il preminente interesse pubblico, ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'amministrazione aggiudicatrice ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. n. 90/2014 e s.m.

5. All'esercizio della clausola risolutiva espressa di cui ai punti 1. e 2. consegue l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 lettere d), e) ed f).

Art. 6 (Durata)

1. Il presente Protocollo di legalità (con le relative sanzioni applicabili) è valido e vincolante per l'operatore economico dal momento di partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del contratto stipulato in esito alla conclusione della specifica gara cui l'operatore economico ha partecipato.

Art. 7 (Controversie)

1. Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo fra la Comunità Territoriale della Val di Fiemme e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

Il presente protocollo è sottoscritto per accettazione.

Il firmatario dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni sotto elencate: Art. 3 (Impegni per l'operatore economico), art. 4 (Sanzioni) e art. 5 (Clausola risolutiva espressa).